



COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE Determinazione N.240	Registro Generale 981
	Del 01-12-2022

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022
----------	-------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Premesso che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il

fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che “in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza” con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L’art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”;
- l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- il D.L. n. 135/2018 all’articolo 11 stabilisce che gli aumenti contrattuali previsti successivamente all’entrata in vigore del limite di cui all’articolo 23, comma 2, D.lgs 75/2017 non rientrano nel limite del salario accessorio;

Constatato che:

- in data 01.05.2019 è entrato in vigore il D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede all'articolo 33, comma 2 ultimo periodo la seguente disposizione " il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs 25.05.2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio-pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018";

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Richiamata la circolazione della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 179877/2020, la quale fornisce le istruzioni da adottare ai fini dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs 25.05.2017, n. 75 nel rispetto delle disposizioni di legge attuali di cui al D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, articolo 33, comma 2 ultimo periodo;

Preso atto che:

- per il calcolo dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, come dispone l'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 anzidetto, occorre far riferimento al personale assunto a tempo indeterminato, rapportando il personale a tempo parziale e con esclusione del personale a tempo determinato;

- per la verifica di un eventuale aumento del personale la Ragioneria Regionale anzidetta consiglia di utilizzare il calcolo dei cedolini emessi o da emettere alla data del 31.12.2022, rapportando gli stessi al personale a tempo parziale;

Verificato che, sulla base delle istruzioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato risulta quanto segue;

- A. PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO ALLA DATA DEL 31.12.2018: totale n. 16,5 dipendenti di cui n. 3 Posizioni Organizzative;
- B. PERSONALE 2022: N. 16,8375

Dipendenti al 31.12.2018= 16,5

Dipendenti al 31.12.2022= 16,8375

Rilevato che:

-dal calcolo suddetto risulta aumento di personale nel 2022 tale da richiedere l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs 25.05.2017, n. 75 per l'importo di € 2.697,51 (0,3375*fondo anno 2016 € 80345);

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 109 del 25.10.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Art. 67 CCNL 21.05.2018. Determinazione risorse parte variabile ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate"

Vista la tabella allegata, dal quale risulta sia il fondo risorse decentrate e sia il fondo relativo alle Posizioni Organizzative;

Considerato, inoltre, che dal fondo risorse decentrate occorre riservare la quota di € 44.654,12, non soggetta a contrattazione, in quanto destinata alla remunerazione delle progressioni economiche del personale nonché la risorsa di € 13.800 destinata all'indennità di comparto;

Acquisito il parere del revisore dei conti in data 01.12.2022, prot.n. 15887, ed allegato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e fondo posizioni organizzative per l'anno 2022 secondo la tabella 1 allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 68 del CCNL 21.05.2018;
3. di stabilire che il fondo per le risorse decentrate e fondo posizioni organizzative risulta essere di importo complessivo **€ 165.904** così ripartito:
 - Fondo risorse decentrate: **€ 107.191**, comprensivo della quota di € 21.906,00 a titolo di risorse non soggette al limite di legge (incentivi lavori pubblici per € 10.000,00, economie fondo precedente per € 5.268,22, economie straordinario anno 2021 per € 1.973,48, importi inseriti nella dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.05.2018 per € 4.664,00) nonché dell'importo di € 2.698,00 quale adeguamento del limite anno 2016 che sono stati destinati al fondo risorse decentrate;
 - Posizioni organizzative personale in servizio: **€ 58.713,00** comprensivo indennità di risultato;
4. di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute
5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza –

personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

7. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il Responsabile sottoscrittore del presente provvedimento.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Monica Zanda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)